Protezione e promozione dei minori e delle famiglie: operatori scolastici tra interventi sociali e giudiziari

La tutela della famiglia e dei minorenni

Costituzione Italiana

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare

Art. 30

E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Dalla famiglia o nella famiglia?

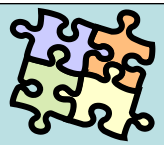

Art. 1 L. 184/83

1. Il minore ha diritto *di crescere ed* essere educato nell'ambito della propria famiglia.
2. *Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.*

Art. 1 L. 184/83

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

Art. 1 L. 184/83

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i princìpi fondamentali dell'ordinamento

Amministrativo

Giudiziario

Autorità giudiziaria

Organi
Magistratura minorile
Magistratura ordinaria

Attività
risoluzione di controversie
applicazione di sanzioni
imposizione di prescrizioni
assunzione di provvedimenti che comprimono i diritti soggettivi

Finalità
garantire il rispetto e l'applicazione della norma

Principi
regole del giusto processo:
contraddittorio
diritto di difesa
equidistanza del giudice dalle parti

Pubblica Amministrazione

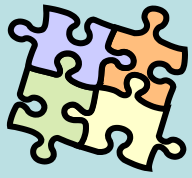

Organi
Ministero del welfare
Servizi Sociali, enti locali
ASL

Attività
prevenzione
rilevazione dei bisogni
programmazione ed erogazione di servizi

Finalità
Rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona

Principi
consenso informato
segreto professionale
riservatezza dei dati sensibili
imparzialità

obiettivo
garantire il rispetto dei diritti dei bambini e delle bambine secondo i principi della protezione, della promozione e della partecipazione (Convenzione ONU New-York 1989)

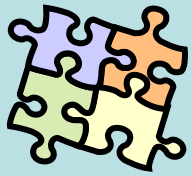

Art. 403 c.c. Intervento della pubblica autorità a favore di minori

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Gli interventi di protezione

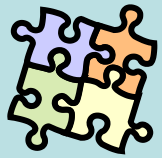

Per abuso all'infanzia e maltrattamento devono intendersi tutte le forme di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere

O.M.S.

Gli interventi di protezione

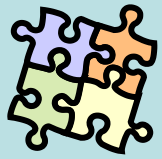

TRASCURATEZZA

Grave e/o persistente omissione di cure nei confronti del bambino o gli insuccessi in alcune importanti aree dell'allevamento che hanno come conseguenza un danno significativo per la salute o per lo sviluppo e/o un ritardo della crescita in assenza di cause organiche

Linee guida per la presa in carico dei minori vittime di violenza
Del. Giunta Reg. 23/12/04 n. 7/20100

Gli interventi di protezione

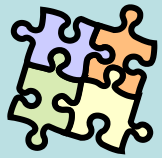

MALTRATTAMENTO FISICO

Presenza di un danno fisico dovuto ad aggressioni fisiche, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica e alla vita

Linee guida per la presa in carico dei minori vittime di violenza
Del. Giunta Reg. 23/12/04 n. 7/20100

Gli interventi di protezione

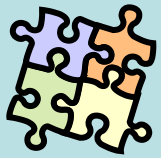

MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO O ABUSO EMOZIONALE

Relazione emotiva caratterizzata da ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitivo-emotive fondamentali quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la memoria

Linee guida per la presa in carico dei minori vittime di violenza
Del. Giunta Reg. 23/12/04 n. 7/20100

Gli interventi di protezione

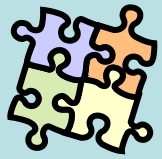

ABUSO SESSUALE

Coinvolgimento di un minore in atti sessuali, con o senza contatto fisico, a cui non può liberamente consentire in ragione dell'età e della preminenza dell'abusante, lo sfruttamento sessuale di un minore, prostituzione infantile e pornografia

Linee guida per la presa in carico dei minori vittime di violenza
Del. Giunta Reg. 23/12/04 n. 7/20100

Gli interventi di protezione

VIOLENZA ASSISTITA

Coinvolgimento del minore in atti di violenza compiuti su figure di riferimento affettivamente significative per lui cui conseguono danni psicologici pari a quelli derivanti dal maltrattamento direttamente subito

Linee guida per la presa in carico dei minori vittime di violenza
Del. Giunta Reg. 23/12/04 n. 7/20100

Gli interventi di protezione

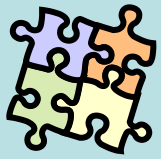

- Art. 330 c.c. Decadenza dalla potestà sui figli
- Art. 333 c.c. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli
- Art. 403 c.c. Intervento della pubblica autorità a favore di minori
- Art. 2 L. 184/83 Affidamento del minore
- Art. 8 L. 184/83 Dichiarazione dello stato di adottabilità
- Art. 570 c.p. Violazione degli obblighi di assistenza familiare
- Art. 571 c.p. Abuso di mezzi di correzione
- Art. 572 c.p. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli
- L. 269/98 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale di danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù
- L. 66/96 Norme contro la violenza sessuale (artt. 609 bis-decies c.p.)
- L. 154/01 Violenza nelle relazioni familiari

Gli interventi di protezione

SEGNALAZIONE

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

attiva un intervento di natura **civilistica**

SEGNALAZIONE

Vanno obbligatoriamente segnalate, da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio, le situazioni in cui:

- si venga a conoscenza della situazione di **abbandono** di un minorenne, ai fini della eventuale declaratoria del suo stato di adottabilità (art. 9, c.1, legge 4 maggio 1983 n 184 e succ. modif., Diritto del minore ad una famiglia)

Obbligo di segnalazione

Art. 9 "L. 184/83 Diritto del minore ad una famiglia"

Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di **abbandono** di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso.

…omissis…

Obbligo di segnalazione, responsabilità penale

Art. 70 "L. 184/83 Diritto del minore ad una famiglia"

I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'art. 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 258 a euro 1219.

I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 258 a euro 2.582.

Obbligo di segnalazione, responsabilità penale

Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta e il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

SEGNALAZIONE

E' necessario segnalare inoltre quando:

- si abbia notizia di **minori che esercitano la prostituzione** (art. 25 bis, comma 1, R.D.L. n. 1404/1934 introdotto dalla legge 3 agosto 1998 n. 269 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, dl turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù)

- si abbia notizia di **minori stranieri, privi di assistenza in Italia**, che siano **vittime dei reati di prostituzione** e pornografia minorile o di tratta e commercio (art. 25 bis, comma 2, R.D.L. n. 1404/1934 introdotto dalla legge 3 agosto 1998 n. 269 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, dl turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù)

- si abbia notizia dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un **minorenne straniero non accompagnato**

SEGNALAZIONE

Il servizio sociale deve segnalare quando:

- abbia provveduto a collocare in luogo sicuro un minorenne moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi incapaci di attendere alla sua educazione (art. 403 cod.civ.)

- ritenga debba essere prorogato un affidamento familiare o un collocamento in comunità oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione (art. 4, comma 5, legge 4 maggio 1983 n 184 e succ. modif., Diritto del minore ad una famiglia)

- venga a conoscenza di un pregiudizio grave o di un pericolo serio di pregiudizio per un minore e non siano sufficienti interventi sociali o sanitari e occorra un provvedimento giudiziario che incida sulla potestà dei genitori (artt. 330, 333, 336 cod.civ.)

SEGNALAZIONE

Deliberazione giunta regionale lombarda 23 dicembre 2004 n. 7/20100

2.2.3. Segnalazione

Quando i segnali raccolti nella fase di rilevazione concorrono a far fondatamente ritenere che la situazione esistenziale del minore sia caratterizzata da uno stato di pregiudizio, per la presenza di comportamenti negativi, attivi od omissivi, attuati dagli stessi adulti che svolgono funzioni educative e di protezione e che sono essi stessi causa della condizione di rischio o del danno reale o prevedibile, è dovere degli operatori effettuare una segnalazione alla Magistratura Minorile, istituzione deputata alla tutela dei minori, indipendentemente dalla natura dolosa o colposa dei comportamenti che danneggiano o che potrebbero danneggiare i minori stessi (art. 9 L. 184/83).

La segnalazione è un atto di responsabilità individuale obbligatoria per il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio e l'esercente un servizio di pubblica necessità. Tra gli incaricati di un pubblico servizio devono essere ricompresi gli operatori sociosanitari, gli insegnanti e gli operatori di comunità, come soggetti che svolgono una funzione delegata dall'ente pubblico tutore o affidatario. - omissis -

SEGNALAZIONE

Linee guida 2005 per i servizi sociali e sociosanitari Regione del Veneto

Segnalazione facoltativa (pg. 35)

Quando, nonostante l'intervento realizzato in un contesto non conflittuale, il servizio titolare verifica la persistenza o l'aggravamento della situazione, va valutata l'opportunità di segnalare il caso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Tale decisione va preferibilmente presa in una sede collegiale che richiami le responsabilità del servizio competente e non del singolo operatore.

In particolare, la segnalazione può rendersi opportuna quando si è di fronte a:

a.Una diagnosi di rilevante alterazione dei rapporti familiari e una prognosi negativa sulle capacità evolutive della famiglia;

b.Un rifiuto immotivato e una immotivata vanificazione degli interventi diagnostici, di cura e di sostegno del minore d'età o della sua famiglia con acquisizione di concrete notizie di una condizione di pregiudizio per il minore d'età.

E' auspicabile che la segnalazione "facoltativa" all'Autorità giudiziaria avvenga come ultima istanza, dopo aver praticato ogni possibile percorso di mediazione dei conflitti per evitare il coinvolgimento giudiziario del minore (art. 13, Convenzione di Strasburgo, 1996).

La segnalazione secondo il principio di beneficità può essere considerata opportuna quando ci sono ragionevoli possibilità di risultati positivi dell'intervento progettato, da realizzarsi in adempimento di un provvedimento giudiziario di affidamento ai servizi sociali.

2.3.1. I doveri dei servizi di attivazione autonoma per la protezione dei minorenni

Deve però essere chiaro che i servizi sociali e sanitari hanno propri doveri e possibilità d'intervento per i minorenni, senza necessariamente dover chiedere degli ordini all'autorità giudiziaria. Essi, di fronte ad una situazione di pregiudizio attuale o di rischio possibile, sono tenuti ad attivarsi autonomamente per pervenire alla formulazione di una diagnosi e di una prognosi e approntare gli interventi di competenza a livello della prevenzione, individuazione e trattamento, operando per acquisire l'adesione dei genitori e del minore stesso a tali interventi.

Pertanto c'è solo eccezionalmente una competenza dell'autorità giudiziaria sui casi sociali o sanitari. I servizi sociali o sanitari procederanno a segnalazione all'autorità giudiziaria minorile quando:

a.Un qualsiasi loro intervento non servirebbe e solo l'intervento giudiziario può "tagliare" una relazione dannosa

b.L'intervento dei servizi per la protezione di un bambino non è possibile perché i genitori non vi consentono o non collaborano e quindi occorre effettivamente un provvedimento giudiziario che vincoli i genitori

c.Si può motivatamente ritenere che il consenso dei genitori all'intervento di protezione predisposto dai servizi sia solo apparente e possa essere revocato a danno del bambino.

EVOLUZIONE DEL CONCETTO

Patria potestà

Potestà genitoriale

Responsabilità genitoriale

Responsabilità genitoriale

Potere per i figli, non sui figli, strumentale all'adempimento dei doveri genitoriali, in particolare allo svolgimento della funzione educativa

Diritti/Doveri ex art. 30 Cost e art. 147 c.c.

→ Istruire Educare Mantenere

rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni

→ *Poteri/Doveri di*

- Cura
- Vigilanza
- Sostegno
- Rappresentanza

art. 315 bis c.c. Diritti e doveri del figlio (1)

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

art. 316 c.c. Responsabilità genitoriale (1)

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 39, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Intervento giurisdizionale sulla responsabilità

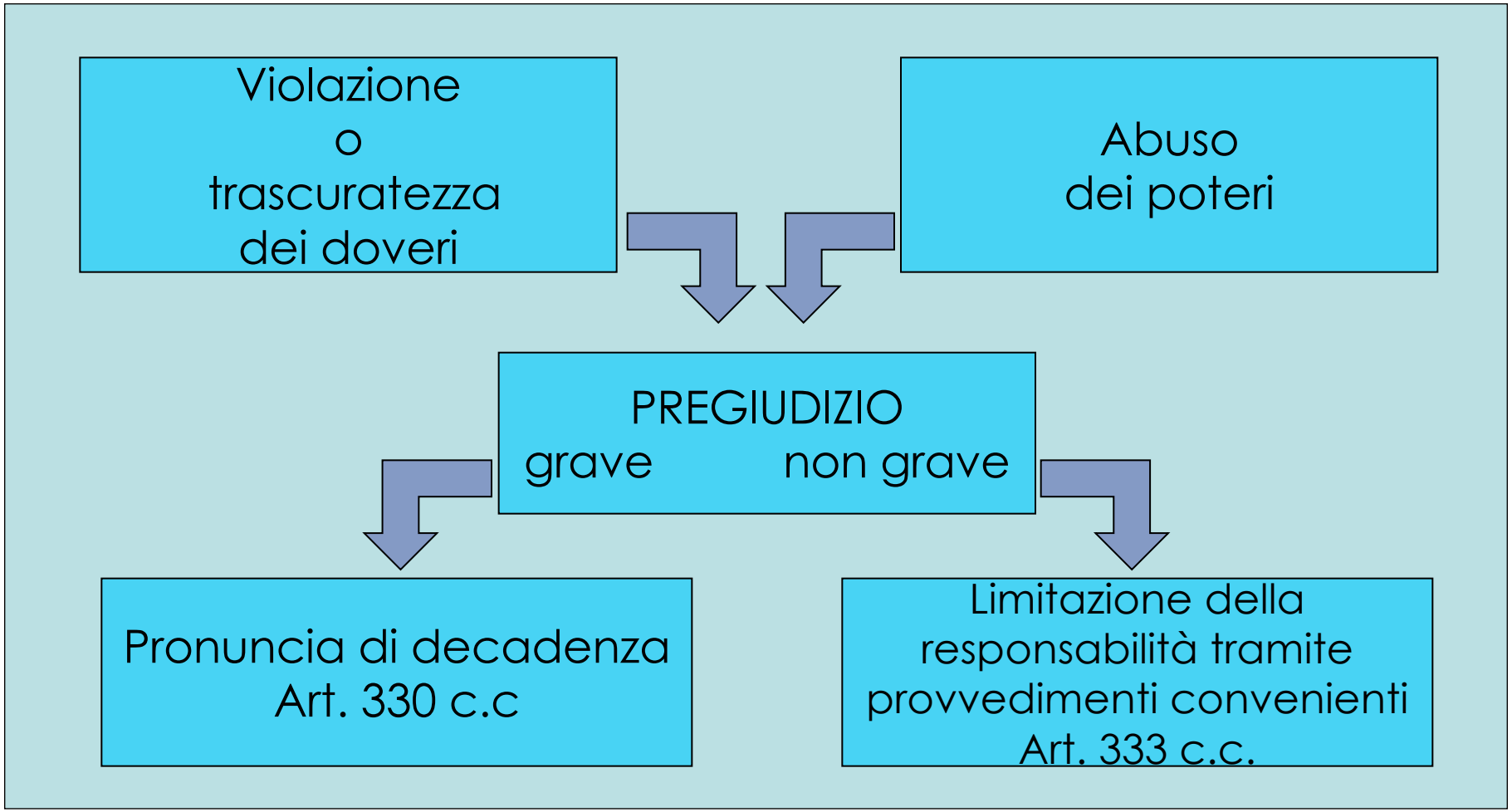

PREGIUDIZIO

- ✓ il pregiudizio non equivale a danno attuale già verificatosi, è sufficiente una situazione ad alto rischio di danno
- ✓ l'evento dannoso appare probabile conseguenza di una situazione pericolosa
- ✓ non è essenziale che ci sia la volontà dei genitori di porre in essere comportamenti di pregiudizio – dato oggetivo
- ✓ sono rilevanti anche i comportamenti omissivi
- ✓ rifiuto dell'offerta di aiuto e sostegno da parte dei servizi sociali è violare e/o trascurare i doveri genitoriali

Provvedimenti ablativi della responsabilità

Art. 330 c.c Decadenza dalla responsabilità sui figli
Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Art. 332 c.c Reintegrazione nella responsabilità
Il giudice può reintegrare nella responsabilità il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Provvedimenti limitativi della responsabilità

Art. 333 c.c. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

RESPONSABILITA' GENITORIALE aspetti procedurali

Art. 336 c.c. Procedimento

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso del genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello stato nei casi previsti dalla legge.

RESPONSABILITA' GENITORIALE vigilanza

Art. 337 c.c Vigilanza del giudice tutelare

Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilite per l'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'amministrazione dei beni.